



Regione Siciliana

INDICAZIONI SUL CANALE INTERNO DI
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
“WHISTLEBLOWING”

ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Indice

Premessa

1. Canali di segnalazione

1.1 Canale di segnalazione interno all'Amministrazione

1.1a – Ambito soggettivo

1.1b – Ambito oggettivo

1.1c – Requisiti della segnalazione

1.1d – Modalità di presentazione della segnalazione

1.1e – Istruttoria

1.2 Altri canali di segnalazione: ANAC, divulgazione pubblica e Autorità giudiziaria e contabile

2. Obbligo di riservatezza

3. Trattamento dei dati personali

3.1 Conservazione della documentazione

4. Misure di protezione

5. Misure di sicurezza tecniche e organizzative

6. Diffusione e comunicazione

Allegato: Modulo per la segnalazione di condotte illecite “ *Whistleblowing*”

Premessa

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24¹, viene recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2019/1937 concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea.

Tale provvedimento attuativo abroga le previgenti disposizioni nazionali per gli enti pubblici² raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva un regolamento organico e uniforme finalizzato a una maggiore tutela del *whistleblower*, ovvero della persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte sia al segnalante che a soggetti diversi in ragione del ruolo dagli stessi assunto nell'ambito del processo di segnalazione.

Le presenti indicazioni operative, che sostituiscono le precedenti direttive prott. n. 57463 del 29 aprile 2014 e n. 69628 dell'11 maggio 2016, riguardano le procedure da seguire per le segnalazioni di condotte illecite da rivolgere al soggetto interno all'Amministrazione regionale a ciò preposto, ovvero il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). Sono, altresì, fornite informazioni in ordine agli altri canali di segnalazione previsti dalla normativa, nonché alle misure di protezione e tutela del segnalante gestite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emanato apposite Linee Guida cui si rinvia per ulteriori approfondimenti³.

Oltre ai canali di segnalazione, specifiche disposizioni riguardano l'obbligo di riservatezza, il trattamento dei dati personali e le misure di protezione.

1. Canali di segnalazione

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Viene previsto infatti:

- un canale di segnalazione interno all'Amministrazione;
- un canale di segnalazione esterno;
- la divulgazione pubblica;
- la segnalazione all'Autorità giudiziaria e contabile.

1.1 Canale di segnalazione interno all'Amministrazione

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 4, comma 5, d.lgs n. 24/2023).

1.1a - Ambito soggettivo

Sono legittimati a presentare segnalazioni al RPCT:

- i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art.2 del d.lgs. n. 81/2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione regionale;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale;
- i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale;

¹recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

²per effetto delle disposizioni del d.lgs. 24/2023, a decorrere dal 15 luglio 2023 viene abrogato l'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001

³<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

- i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Amministrazione regionale;
- tutti i soggetti che a qualunque titolo prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale.

Le predette categorie di soggetti possono effettuare le segnalazioni beneficiando delle tutele previste dal citato decreto anche nei casi (art.3, comma 4, d.lgs. n. 24/2023) in cui la segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.1b - Ambito oggettivo

Il citato d.lgs. n. 24/2023 prevede espressamente che sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 1)	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)
art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 2)	condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 3)	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato summenzionato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 4)	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 5)	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
art. 2 d.lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 6)	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti.

Il canale di *whistleblowing* non può essere utilizzato per le segnalazioni di cui all'art.1, comma 2, del citato decreto 24/2023⁴.

Inoltre, non sono oggetto di violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, e quelle ottenute solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)⁵.

Non è ammessa, infine, la segnalazione di questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste, infatti, devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti.

1.1c – Requisiti della segnalazione

In via generale le segnalazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- i dati anagrafici del segnalante;
- l'autore della presunta violazione;
- la descrizione del fatto oggetto di violazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni da cui non è possibile desumere l'identità del segnalante verranno considerate anonime, e se circostanziate, trattate come segnalazioni ordinarie.

La segnalazione viene archiviata entro il termine di 30 giorni, con adeguata motivazione, in quanto inammissibile, nei seguenti casi:

- insussistenza dei requisiti di cui sopra;
- il segnalante non rientra nell'ambito soggettivo delineato al precedente § 1.1a;
- la segnalazione non rispetta l'ambito oggettivo delineato al precedente § 1.1b;
- manifesta infondatezza della segnalazione;
- manifesta incompetenza del RPCT a ricevere le segnalazioni;
- violazioni non afferenti agli uffici dell'Amministrazione regionale.

1.1d - Modalità di presentazione della segnalazione

Le segnalazioni di *whistleblowing* possono essere formulate, in forma scritta, tramite i canali che seguono⁶, utilizzando il modulo disponibile in allegato al presente documento e altresì rinvenibile nella sezione *Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Whistleblowing* del sito istituzionale.

- invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica del RPCT:
pec: responsabile.prevenzionecorruzione.trasparenza@certmail.regione.sicilia.it
e-mail: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it
- servizio di posta ordinaria indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) - Via Generale Magliocco n. 46 - 90141 Palermo.
- consegna *brevis manu* presso l'Ufficio del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) - Via Generale Magliocco n. 46, piano 8 - 90141 Palermo.

Il servizio di posta ordinaria e la consegna *brevis manu* richiedono l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. A tal fine dovrà procedersi utilizzando tre buste:

⁴Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto legislativo ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

⁵cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019

⁶ L'Amministrazione ha avviato le procedure per l'adeguamento della piattaforma informatica alle ulteriori specifiche, anche di sicurezza, indicate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee Guida dell'ANAC adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

- in una prima busta dovranno essere inseriti i dati identificativi del segnalante (*sezione A* dell'allegato modulo di segnalazione) unitamente alla fotocopia del documento d'identità;
- una seconda busta, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa, dovrà contenere la segnalazione (*sezione B* dell'allegato modulo di segnalazione);
- la terza busta dovrà contenere le due buste sopra descritte e recare all'esterno la seguente dicitura: "*Riservata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana, Via Generale Magliocco, 46 -90141, Palermo*", senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali.

E' necessario assicurarsi che ciascuna busta sia opportunamente chiusa.

Altra modalità di segnalazione, in forma orale, consiste nella richiesta di incontro diretto con il RPCT il quale, dopo avere informato il segnalante in ordine al trattamento dei dati personali, potrà raccogliere la segnalazione e provvedere alla relativa verbalizzazione. In tal caso il *whistleblower* può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, per tutte le modalità sopra descritte, l'Amministrazione garantisce la riservatezza nella fase di ricezione, acquisizione, protocollazione -che avverrà in modalità riservata-, trattazione e gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

Al riguardo si evidenzia che il RPCT si avvale della collaborazione di un ristretto numero di addetti della propria struttura che cureranno anche la fase di protocollazione, archiviazione, custodia etc. I medesimi sono incaricati con atto amministrativo interno e soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT, ivi compreso il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

Entro sette giorni dalla data di ricezione, il Responsabile rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, la stessa deve essergli inviata entro il medesimo termine di 7 giorni dal suo ricevimento dando al segnalante contestuale comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Secondo quanto previsto nel PIAO 2023/2025 laddove il RPCT ravvisi un potenziale conflitto di interessi avrà cura di segnalarlo al Presidente della Regione che assegnerà il procedimento al Segretario Generale già titolare del potere sostitutivo ex D.P. n. 621 del 19 novembre 2018.

1.1e – Istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione di *whistleblowing* il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. In tale fase il RPCT mantiene le interlocuzioni con il segnalante fornendo altresì informazioni sullo stato d'avanzamento dell'istruttoria.

La segnalazione, sottoposta a pseudonimizzazione e ad oscuramento dei dati identificativi del segnalante, ovvero a separazione di questi ultimi dalla segnalazione vera e propria, potrà essere trasmessa, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire le valutazioni del caso e/o l'adozione di eventuali iniziative. Le risultanze dell'istruttoria condotta dagli altri soggetti coinvolti dovranno essere comunicate al RPCT non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

In relazione alla natura della violazione, il RPCT provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente preposto al Dipartimento/Ufficio dell'Amministrazione regionale di appartenenza dell'autore della violazione accertata, oppure, in base alla gravità della stessa, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, affinché provvedano, sussistendone i presupposti, all'esercizio dell'azione disciplinare. Il RPCT avrà cura di indicare che trattandosi di segnalazione di *whistleblowing* dovranno essere adottate tutte le cautele in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile qualora emergano profili di illeciti penali o erariali evidenziando che si tratta di segnalazione di *whistleblowing* nel cui processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa;
- a trasmettere la segnalazione ad altre Autorità esterne competenti in esito all'attività istruttoria svolta.

Come previsto dalla delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 non spetta in ogni caso al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

In ogni caso il RPCT provvede a dare riscontro⁷ al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della suddetta segnalazione.

1.2. Altri canali di segnalazione: ANAC, divulgazione pubblica e Autorità giudiziaria e contabile

Il canale di segnalazione esterno è attivato dall'ANAC ed è possibile ricorrervi solo al verificarsi di alcune particolari condizioni espressamente previste dal legislatore (art. 6 del d.lgs. n. 24/2023)⁸.

Per maggiori dettagli in ordine alle modalità ed alla procedura di segnalazione all'ANAC si rinvia al sito: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Una ulteriore modalità di segnalazione è la *divulgazione pubblica* (art.2, comma 6, lett.f, del d. lgs. n. 24/2023) mediante la quale il segnalante mira a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante che ricorre a tale tipologia di segnalazione, beneficia della protezione prevista dal più volte menzionato d.lgs. 24/2023 se ricorrono le condizioni disciplinate dall'art. 15⁹.

Inoltre il sopra richiamato decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

Al riguardo si evidenzia, infine, che nel caso in cui il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal citato decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p, di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile.

2. Obbligo di riservatezza

L'Amministrazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. Le segnalazioni, infatti, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

In particolare:

- l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate dal solo Responsabile del trattamento (RPCT), al relativo trattamento ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la riservatezza, oltre che all'identità della persona segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del *whistleblower*;
- i dati relativi ai soggetti segnalati nonché al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza

⁷ai sensi di quanto disposto dall'art 2, co.1, lett. o), del d.lgs n. 24/2023

⁸“la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art.4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”.

⁹ “La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa”.

deve essere mantenuta riservata) e alle persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione, sono riservati.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con ulteriore formalizzazione del consenso che dovrà essere espresso in forma scritta esplicitamente e liberamente.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art 329 c.p.p., mentre nel procedimento innanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In due casi, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dallo stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione¹⁰:

- nei procedimenti disciplinari laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nelle procedure di segnalazione interna o esterna quando tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto.

In questi casi l'Amministrazione dovrà motivare adeguatamente l'impossibilità di fondare le fasi successive alla segnalazione su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa.

L'Amministrazione regionale è tenuta a garantire la riservatezza dei dati durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione compreso il trasferimento della segnalazione ad altre autorità competenti. Il trattamento dei dati relativi al segnalante, ma anche degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs n. 24/2023, impone che gli stessi dati siano trattati con la massima cautela a cominciare dall'oscuramento dei dati personali.

La riservatezza del segnalante viene garantita anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato a trattare la segnalazione al quale la stessa va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Si evidenzia, inoltre, che la segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, agli artt. 32 e ss. della l.r. n. 7/2019 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013.

3. Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali a soggetti segnalanti o denunciati, il legislatore ha previsto¹¹ che *“ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, ... deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725”*.

L'Amministrazione assicura che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati (cd. minimizzazione dei dati). I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o se raccolti accidentalmente sono cancellati senza indugio¹².

La tutela dei dati personali è assicurata non solo al segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza (facilitatore, persona coinvolta e/o menzionata nella segnalazione) in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Presidenza della Regione, rappresentata dal Presidente della Regione, con recapito in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21 che, con decreto n. 557 del 17 luglio 2023, ha nominato Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. A quest'ultimo è affidata la ricezione, l'acquisizione, la trattazione e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

Al riguardo si richiama quanto indicato al precedente paragrafo 1.1d a proposito dei dipendenti che supportano il RPCT e che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità.

¹⁰cfr art 12, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 24/2023

¹¹cfr. art. 13 del d.lgs n. 24/2023

¹²cfr. art 13, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023

3.1 - Conservazione della documentazione

A mente dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione al *whistleblower* dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati.

4. Misure di protezione

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (artt.12 e 16, d.lgs. n. 24/2023, *cf.* precedente § 2);
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (artt. 16 -19 del d.lgs. n. 24/2023);
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (art. 20, d.lgs. n. 24/2023).

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione -anche solo tentato o minacciato- posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare al segnalante, in via diretta o indiretta un danno ingiusto. L'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023 individua talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni".

Tra le novità vi è, inoltre, l'estensione delle tutele oltre che al segnalante, anche ad altri soggetti (art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 24/2023)¹³ che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al *whistleblower*, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Le ritorsioni che il segnalante e gli altri soggetti tutelati dalla normativa ritengono di avere subito, vanno comunicate all'ANAC (art. 19 del d.lgs. n. 24/2023).

Fatte salve le limitazioni di responsabilità contemplate all'art. 20 del d.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui sopra non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3 del citato decreto).

5. Misure di sicurezza tecniche e organizzative

L'Ufficio del RPCT è tenuto ad osservare le misure di sicurezza contenute nel documento denominato "Istruzioni e norme comportamentali di carattere generale per il trattamento dei dati personali di competenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)" rinvenibile al percorso individuato al successivo paragrafo 6.

¹³Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6. Diffusione e comunicazione

Il presente documento -suscettibile di integrazioni a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove Linee Guida o orientamenti da parte dell'ANAC e del Garante della protezione dei dati personali- unitamente al modulo di segnalazione allegato è rinvenibile nella sezione *Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Whistleblowing* del sito istituzionale.

I Dipartimenti/Uffici dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad estendere i contenuti del presente documento sia all'interno della propria struttura che ai soggetti esterni che beneficiano delle tutele di cui al d.lgs n. 24/2023 (indicati al precedente § 1.1a – *Ambito soggettivo*), anche in occasione della stipula di un contratto, del conferimento di un incarico o dell'avvio di un tirocinio formativo presso l'Amministrazione.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, se ritenuto necessario, elaborerà ulteriori indirizzi per l'adeguamento della procedura alla normativa di riferimento.